

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO DONNA - S.C.
A.R.L.**

**ONLUS
DENOM. ABBREV. SOC.
COOP. SOCIALE
PROGETTO DONNA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GHILARZA OR VIA DELLE
QUERCE 7

Numero REA: OR - 107812

Codice fiscale: 00570730952

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2004 - Statuto completo	2
--	---

	precedono, che sottoscritto come per legge ed omessane la	
	lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A".	
	A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno	
	dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e cinque minuti.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in	
	Oristano, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine	
	dell'altro foglio dalla comparente e da me Notaio, previa	
	lettura da me datane alla comparente, la quale, su mia doman-	
	da, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.	
	Consta l'atto di due fogli, parte manoscritti da me Notaio e	
	parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia	
	direzione sulle prime quattro facciate e ventuno righe della	
	quinta fin qui.	
	Caterina Dessì	
	Edoardo Mulas Pellerano	
	Allegato " A " all'atto Raccolta n. 3300	
	Statuto	
	Sez. I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Requisiti di	
	mutualità	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO DONNA - S.C. A.R.L. ONLUS".	
	Essa potrà utilizzare la denominazione abbreviata di " Soc.	

	Coop. Sociale Progetto Donna Onlus".	
	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Articolo 2 - Sede e sedi secondarie	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Ghilarza.	
	La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello	
	stesso Comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è	
	abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del	
	Registro delle imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza	
	dell'Assemblea dei soci.	
	Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che al-	
	l'estero, agenzie ed uffici di rappresentanza con delibera	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-	
	lo risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 - Scopo - Oggetto sociale	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1,	

	della legge 8 novembre 1991, n. 381. Essa opererà, con l'au-	
	silio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solida-	
	ristico essendo, il carattere della stessa, animato da bene-	
	merite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si	
	trovino in condizioni di bisogno.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	
	Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle or-	
	ganizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tu-	
	tela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali	
	nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue	
	articolazioni di categoria o di settore.	
	Potrà altresì dare adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongono iniziative a caratte-	
	re mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	In particolare - con esclusiva finalità di solidarietà	
	sociale - la cooperativa intende gestire stabilmente o tempo-	
	raneamente, per conto proprio e di terzi nell'ambito del ter-	
	ritorio comunale, provinciale e regionale, la gestione di	
	servizi sociali rispondenti agli interessi dei cittadini qua-	
	li, asili nido, scuola materna, mense e altri servizi presso	
	comunità di servizio.	
	La Cooperativa, inoltre, può svolgere ogni altra attività	
	connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perse-	
	guimento degli scopi sociali nonchè compiere tutte le opera-	

	zioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ne-	
	cessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con al-	
	tre cooperative e consorzi interessati allo stesso scambio	
	mutualistico nonché con imprese terze e comunque nei confron-	
	ti di terzi non soci.	
	Articolo 4 - Durata della cooperativa	
	La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà	
	essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In	
	difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in	
	tal caso, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai	
	sensi dell'art 15 del presente statuto.La società verrà	
	sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause	
	indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice	
	Civile nonchè per la perdita del capitale sociale.	
	Articolo 5 - Requisiti di mutualità	
	E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella cate-	
	goria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto,	
	così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:	
	- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	

	due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;	
	- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Sez. II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Strumenti fi-	
	nanziari e quote	
	Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali;	
	2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti	
	annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;	
	3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti;	
	4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai	
	soci per tassa di ammissione;	
	5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	6) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e	
	da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.	
	Clausola statuto	

	Articolo 7 - Aumento di capitale	
	A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato:	
	- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale e l'eventuale intero sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	- con conferimenti in natura;	
	- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).	
	La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.	
	La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.	
	Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale lo esclude o in caso di conferimenti da liberarsi in natura.	

Articolo 8 - Requisiti dei soci		
I soci devono possedere i seguenti requisiti:		
Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria		
attività nel territorio interessato dall'attività della coo-		
perativa.		
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-		
nenti alle seguenti categorie:		
a- soci lavoratori, che prestano la loro attività percependo		
un compenso di qualsiasi natura ed entità. I soci lavoratori		
perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma		
associata e con la prestazione della propria attività lavora-		
tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-		
nomiche, sociali, professionali.		
Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-		
ti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano		
maturare una capacità professionale nei settori di cui al-		
l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-		
fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-		
tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-		
mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.		
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-		
ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-		
to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie		
previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di		
collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-		

	si altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	b- soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono volontari	
	i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	

	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate che esercitano in proprio imprese che operano in uno dei	
	campi di attività della cooperativa.	
	Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci	
	L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo	
	amministrativo, specificando:	
	a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codi-	
	ce fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadi-	
	nanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone	
	di sottoscrivere;	
	d) la conoscenza e l'accettazione dello statuto sociale, del-	
	l'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese	
	dagli organi sociali competenti;	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto;	
	f) l'ammontare della quota da sottoscrivere.	
	Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una per-	
	sona giuridica, si deve precisare:	
	A) la denominazione, la sede, lo Stato di costituzione, l'at-	
	tività, il codice fiscale del richiedente;	

	B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della per-	
	sona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona	
	giuridica;	
	C) le caratteristiche ed il numero dei soci o degli associati;	
	D) l'ammontare della quota di partecipazione da sottoscrivere;	
	e si deve allegare: copia dello statuto; copia di certificato	
	storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della	
	delibera di autorizzazione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è an-	
	notata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante	
	socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Tra-	
	scorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra di ammissione diventa inefficace.	
	Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di am-	
	missione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla do-	
	manda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della	
	sua successiva convocazione o su apposita convocazione.	
	L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accogli-	
	mento della domanda di ammissione, deve versare, oltre al-	
	l'importo della quota sociale sottoscritta:	

	- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segrete-	
	ria, determinata ogni anno dall'Assemblea dei soci su propo-	
	sta dell'Organo amministrativo;	
	- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo	
	amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre co-	
	operative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino	
	un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Or-	
	gano amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o	
	affine a quello della cooperativa.	
	Articolo 10 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere titoli di debito per un importo	
	non superiore al patrimonio netto della società risultante	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	La deliberazione di emettere titoli di debito, precisando le	
	relative modalità, deve essere assunta dall'Assemblea dei so-	
	ci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due	
	terzi del capitale.	
	I titoli di debito non possono essere imputati a capitale.	
	La deliberazione di emettere titoli di debito deve essere i-	
	scritta nel Registro delle imprese.	

Articolo 11 - Quote		
	Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti	
	di cui all'art. 2525 C.C..	
	I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti	
	di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli arti-	
	coli 2545-quinquies c.c. e 2545-sexies c.c. e con riferimento	
	ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori	
	degli eventuali strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione.	
Articolo 12 - Acquisto delle proprie quote		
	L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rim-	
	borsare le quote della cooperativa, con i limiti di cui al-	
	l'art. 2529 C.C.,	
Articolo 13 - Trasferimento della quota di partecipazione		
	I soci possono cedere la quota di partecipazione a chi abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati	
	dall'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota di parteci-	
	pazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo	
	con lettera raccomandata.	
	L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento	
	ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comuni-	
	ca al socio.	
	Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 gior-	

	ni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo	
	amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipa-	
	zione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire so-	
	cio.	
	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere	
	sottoposta a pegno e a vincolo.	
	Articolo 14 - Trasferimento della quota di partecipazione a	
	causa di morte	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota.	
	Sez. III - Recesso ed esclusione soci	
	Articolo 15 - Diritto di recesso	
	I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non	
	può essere parziale.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:	
	- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
	- fusione o scissione;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	
	- trasferimento della sede legale all'estero;	
	- eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	

	- proroga del termine di durata della cooperativa;	
	- aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni	
	a terzi;	
	- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle	
	partecipazioni;	
	- modifica del criterio di determinazione del valore della	
	quota di partecipazione, in caso di recesso;	
	- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti	
	di voto o di partecipazione.	
	Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato e-	
	sercitato, è privo di efficacia se:	
	- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;	
	- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno	
	concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che	
	(art. 2530, comma 6, c.c.):	
	- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella coope-	
	rativa;	
	- venga dato un preavviso di 90 giorni.	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltra-	
	re domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i pre-	
	supposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che	
	comunica immediatamente al socio.	

	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto:	
	- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza	
	di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 16 - Esclusione del socio	
	L'esclusione di un socio può avere luogo (vedi art. 2533	
	c.c.):	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipazione,	
	giusta art. 2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla cooperativa;	
	- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pub-	
	blici uffici;	
	- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita	
	o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile	

	agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha con-	
	ferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di	
	una cosa;	
	- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la	
	proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la pro-	
	prietà sia acquisita dalla cooperativa;	
	- per il fallimento del socio.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci.	
	La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	L'esclusione ha effetto, sia per il rapporto sociale che per	
	i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di	
	comunicazione della delibera di esclusione.	
	Articolo 17 - Liquidazione quota di partecipazione al socio	
	Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liqui-	
	dazione della quota di partecipazione è determinata in pro-	
	porzione al valore del patrimonio della cooperativa risultan-	
	te dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispet-	
	tivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	La liquidazione della quota di partecipazione deve comprende-	
	re anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se	
	presente nel patrimonio della società e non sia stato desti-	

	nato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma	
	dell'art. 2545 quinquies c.c..	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio. Per la frazione della quota di par-	
	tecipazione assegnata al socio, in base agli artt.	
	2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il pagamento può essere	
	corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	Sez. IV - Diritti dei soci e Deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci	
	Articolo 18 - Diritti dei soci	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore	
	della quota di partecipazione posseduta. I soci che realizza-	
	no lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle ri-	
	spettive imprese o di talune loro fasi hanno diritto al voto	
	in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico,	
	tenendo presente che ogni socio può esprimere al massimo un	
	decimo dei voti in ciascuna assemblea generale e che, in to-	
	tale, detti soci non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale. A tal fine, ogni inizio di e-	
	sercizio sociale, fermo restando i criteri più sopra indicati	
	e in funzione del volume dello scambio mutualistico verifica-	
	tosi nell'anno precedente, l'Organo amministrativo determina	
	i voti attribuibili a ciascun socio e li comunica, unitamente	

	al calcolo seguito, a tutti i soci.	
	I soci hanno diritto, inoltre:	
	a) di recedere dalla società, come precisato nella precedente	
	sez. III - Recesso ed esclusione soci;	
	b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la	
	percentuale massima indicate nella successiva sez. VII - Bi-	
	lancio e utili (art. 2545-quinquies c.c.);	
	c) di controllare la società, come meglio precisato nel suc-	
	cessivo art. 30.	
	Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea dei soci.	
	L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo	
	anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il	
	terzo del capitale sociale, altresì fuori dalla sede della	
	cooperativa, ma nella Provincia dove questa ha la sede, con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax, la posta elettronica e la consegna manuale almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino espressamente dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie	

	da trattare. Nello stesso avviso di convocazione può essere	
	fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale	
	seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla	
	data fissata per la prima convocazione. L'avviso può prevede-	
	re ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non do-	
	vesse raggiungere il quorum necessario.	
	L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso	
	non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori	
	e sindaci, se nominati, ovvero quando quegli amministratori	
	e quei sindaci che non partecipino all'assemblea rilascino	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del-	
	la cooperativa, con la quale attestano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve es-	
	sere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la coopera-	
	tiva è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quan-	
	do lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla strut-	
	tura e dall'oggetto della cooperativa, l'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bi-	
	lancio, nomina gli amministratori nonché il Presidente e il	

	Vice Presidente nonchè, eventualmente, i sindaci.	
	Articolo 20 - Partecipazione e rappresentanza	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla	
	data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 giorni. I soci morosi non possono parteci-	
	pare alle decisioni.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, median-	
	te formulario che deve essere restituito alla cooperativa al-	
	meno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime	
	il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'as-	
	semblea.	
	Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola	
	assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la	
	procura generale che conserva validità per più assemblee, in-	
	dipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	La rappresentanza non può essere conferita agli amministrato-	
	ri, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperati-	
	va, alle società da questa controllate o che controllano, ai	
	componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai	
	dipendenti di queste.	

Articolo 21 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

II Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge il verbale deve essere redatto da un notaio.

	II verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 22 - Maggioranze	
	Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col siste-	
	ma della alzata di mano o per divisione o con altro sistema	
	che assicuri comunque la forma palese al voto.	
	In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibi-	
	li. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è regolar-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo	
	sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentano almeno i due terzi dei voti esprimibili.	
	Sez. V - Organo amministrativo	
	Articolo 23 - Organo amministrativo	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di	
	due componenti ad un massimo di sette, anche non soci nomina-	
	ti dai soci.	
	Non può essere nominato amministratore e, se nominato, deca-	

	de dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o	
	chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizio-	
	ne, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività	
	in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della	
	società.	
	Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci	
	illimitatamente responsabili in altre società o essere ammi-	
	nistratori in altre società, salvo autorizzazione dei soci.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili. In caso di dimissioni o decesso di un amministra-	
	tore, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua	
	sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea	
	dei soci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua	
	assenza dal vice Presidente e in assenza di entrambi dal più	
	anziano di età dei presenti.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole	
	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo,	
	nei limiti indicati nell'art. 2544 c.c.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	anche dietro domanda di almeno un terzo dei consiglieri o dal	
	Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in	
	sede, o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la coopera-	
	tiva, mediante consegna manuale o con lettera postacelere con	

	ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica da	
	spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la mag-	
	gioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori	
	presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più	
	di tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di ammini-	
	strazione è stato ricostituito.	
	Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione,	
	nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Articolo 24 - Competenze dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non	
	siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei	
	soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al rag-	

	giungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificati-	
	vo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro,	
	di:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci;	
	b) redigere i bilanci di esercizio;	
	c) compilare eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività;	
	e) trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso	
	comune;	
	f) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, a-	
	genzie e uffici di rappresentanza.	
	Articolo 25 - Rappresentanza della società	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Nell'assenza od impedimento del Presidente del consiglio di	
	amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice Presi-	
	dente. La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte	
	ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza	
	o impedimento del Presidente.	
	Articolo 26 - Compensi agli amministratori	
	Gli amministratori non ricevono compensi, salvo che l'Assem-	
	blea dei soci non deliberi diversamente.	
	Sez. VI - Organo di controllo	

Articolo 27 - Organo di controllo		
	La cooperativa è controllata da un Collegio sindacale solo se	
	si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2543	
	c.c. Detto Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che designa al-	
	tresi il Presidente e ne determina la retribuzione per il	
	tempo di durata in carica. Essi restano in carica per tre e-	
	sercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della delibe-	
	razione dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	I soci possono decidere, anche quando la nomina del Collegio	
	sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., di	
	nominare, in alternativa:	
	- il Collegio sindacale, che opera secondo le norme previste	
	dagli artt. 2397 - 2409-bis c.c., per il controllo di	
	gestione e 2409-ter - 2409-septies c.c., per il controllo	
	contabile, compatibilmente con le norme del presente statuto.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, con	
	la decisione di nomina del Collegio stesso;	
	- il Revisore, che opera in base alle regole previste dal	
	successivo art. 29.	
Articolo 28 - Collegio sindacale		
	Il Collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di ogni	
	riunione nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni	

	del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza as-	
	soluta dei presenti.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle	
	adunanze del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Il controllo del Collegio sindacale, quando l'Organo di con-	
	trollo non è obbligatorio per il codice civile e salva diver-	
	sa decisione dei soci, è limitato al controllo legale dei	
	conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.	
	Articolo 29 - Revisore	
	Quando non è obbligatoria la nomina del Collegio sindacale,	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo della cooperativa	
	può essere esercitato da un Revisore.	
	Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, deca-	
	de dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste	
	dall'art. 2399 c.c.	
	Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bi-	
	lancio del triennio.	
	Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni	
	e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c.,	
	compatibilmente con la figura monocratica che riveste e le	

	norme del presente statuto.	
	Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Il mandato può essere revocato solo per giusta causa con de-	
	cisione dell'assemblea dei soci, da assumersi con la maggio-	
	ranza dei tre quarti dei soci.	
	Articolo 30 - Controllo dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c.,	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta-	
	re, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri so-	
	ciali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Sez. VII - Bilancio e Utili	
	Articolo 31 - Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Articolo 32 - Bilancio	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo ammini-	
	strativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le	
	conseguenti formalità di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 gior-	
	ni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio	
	consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in que-	

	sti casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella rela-	
	zione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bi-	
	lancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazio-	
	ne.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art.	
	2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi	
	dell'art. 2545 c.c., deve altresì illustrare i criteri segui-	
	ti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualisti-	
	co. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annual-	
	mente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 33 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia può deliberare, su proposta del Consiglio	
	d'amministrazione in favore dei soci cooperatori trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripar-	
	tito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e al-	
	la quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall' apposito regolamento. I ristorni pos-	
	sono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratui-	
	to del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Al-	
	lo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto da-	
	gli amministratori.	

Articolo 34 - Distribuzione di utili		
	Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il re-	
	lativo utile netto è così distribuito:	
	- il 30% al fondo di riserva legale;	
	- la percentuale di legge, che attualmente è del 3%, in base	
	all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere desti-	
	nata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventual-	
	mente istituite;	
	- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordi-	
	naria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del ca-	
	pitale sociale nei limiti di legge.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esisten-	
	za della società nè all'atto del suo scioglimento.	
Sez. VIII - Scioglimento e Liquidazione		
Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione		
	La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle se-	
	guenti cause:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea	

	dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le	
	opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'Assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la	
	quota del socio recedente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;	
	g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 9, ovvero a	
	3 se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato en-	
	tro un anno, in base all'art. 2522 c.c.	
	Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.	
	2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 36 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la coopera-	
	tiva ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra	
	la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi	
	ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al	
	giudizio di un arbitro, da nominarsi dal Presidente del Tri-	
	bunale nella cui circoscrizione la società ha sede.	
	L'arbitro decide in via irrituale e secondo equità. Sede del	

33 di 33